



**Federazione
nazionale
Ordini dei
TSRM
e delle professioni
sanitarie tecniche,
della riabilitazione
e della prevenzione**

ISTITUITA AI SENSI DELLE LEGGI:
4.8.1965, n. 1103, 31.1.1983, n. 25 e 11.1.2018, n. 3
C.F. 01682270580

Prot. n. 3155/2018

Roma, 15 novembre 2018

Circolare 96/2018

Ai Presidenti degli Ordini TSRM PSTRP

e, p.c. ai Componenti del Comitato centrale
TSRM dott. Riccardo Orsini

Oggetto: voto elettronico.

Gentili Presidenti,

nel caso il Consiglio direttivo decida di procedere all'implementazione della consultazione elettorale attraverso il voto elettronico sarà necessario verificare la congruità tecnica e procedurale della piattaforma prescelta attraverso i sotto elencati punti ed [qui esplicitati](#).

Una volta individuata la piattaforma, il Consiglio direttivo dell'Ordine dovrà compilare la scheda allegata alla presente circolare attestando che lo strumento scelto risponde alle caratteristiche minime di sicurezza individuate dalla scrivente Federazione.

La scheda, compilata e firmata dal Presidente dell'Ordine, dovrà pervenire alla Federazione nazionale almeno **10 giorni** prima della data scelta per la consultazione, unitamente alla scheda tecnica del prodotto di *eVoto* scelto.

L'elenco rappresenta lo stato dell'arte relativamente agli strumenti informatici e deve essere interpretato e applicato in accordo con una adeguata procedura organizzativa.

Si precisa che oltre agli aspetti tecnici, è indispensabile che la piattaforma di voto elettronico risponda a requisiti organizzativi e procedurali che devono essere espressi a mezzo procedura operativa deliberata dal Consiglio direttivo dell'Ordine; tale procedura dovrà prendere in considerazione i punti sotto elencati:

- **idoneità:** possono partecipare al voto solo gli elettori che ne hanno diritto, attraverso un processo sicuro di autenticazione;
- **unicità:** gli elettori idonei possono votare solo una volta;
- **segretezza:** il voto è segreto, e nessuno dei soggetti coinvolti nella procedura elettorale può scoprire il voto di un elettore o collegare il voto all'elettore;
- **verificabilità universale:** qualunque soggetto, compreso un osservatore passivo, può verificare che il risultato dell'elezione è corretto;



Federazione
nazionale
Ordini dei
TSRM
e delle professioni
sanitarie tecniche,
della riabilitazione
e della prevenzione

ISTITUITA AI SENSI DELLE LEGGI:
4.8.1965, n. 1103, 31.1.1983, n. 25 e 11.1.2018, n. 3
C.F. 01682270580

- **verificabilità individuale** (*alternativa alla precedente*): l'elettore è in grado di verificare che il proprio voto è stato conteggiato correttamente;
- **inclinabilità**: per nessun soggetto coinvolto nel sistema deve essere possibile, a partire da un voto lecitamente immesso nel sistema, forgiare un nuovo voto che appare come valido;
- **fairness**: non deve essere possibile avere informazioni parziali sul risultato del voto prima del conteggio ufficiale;
- **incoercibilità**: il sistema deve contrastare la possibilità della coercizione che un avversario potrebbe esercitare su un elettore al fine di imporre un determinato voto o inibirlo;
- **scalabilità e affidabilità**: il sistema deve assicurare un funzionamento efficiente anche in caso di elevato numero di partecipanti e deve assicurare il servizio anche in caso di guasti;
- **robustezza**: tutte le proprietà di sicurezza devono permanere anche in caso di comportamenti malevoli dei soggetti coinvolti, anche basati su collusione di ragionevole dimensione;
- **privacy**: la gestione della *privacy* si deve estendere anche al provider del *cloud computing*, scelto sul territorio italiano o eventualmente europeo, per evitare ogni contenzioso legale sull'esposizione di dati personali degli elettori al di fuori dei confini nazionali (*compliance GDPR*).

Cordiali saluti.

Il Presidente
Alessandro Beux